CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CARE MANAGEMENT : OTTIMIZZAZIONE DEL PDTA DEL PAZIENTE AFFETTO DA ARTRO-PATIA PSORIASICA MEDIANTE L'OFFERTA DI SERVIZI E STRUTTURE VOLTI A FAVORIRE LA MIGLIORE CURA E ATTENZIONE AL PAZIENTE";

TRA

L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO PINI-CTO (ASST PINI-CTO), con sede legale in Milano (20122), Pzza Cardinal Ferrari n. 1, Cod. Fiscale e P.IVA 09320530968, in atto rappresentata dal Dott. Francesco Laurelli Direttore Generale e rappresentante legale dell'Azienda (d'ora innanzi chiamata "sponsee")

Ε

	, con sede legale in, Codice Fiscale	e Partita IVA			
	, in persona del (d'ora innanz	zi chiamata "sponsor")			
Singolarmente anche indicati come la "Parte" e collettivamente come le "Parti"					
PREMESSO CHE					
1.	1. Il presente contratto viene stipulato nel rispetto dell'art. 43, Le	egge n. 449/1997, dell'art.			
	28, Legge 448/1998, dell'art. 30, Legge 488/1999, della D.G.R.	VII/18575 del 5/08/2004			
	e s.m.i. e dell'art. 19 del D. Lvo n. 50/16 ed è finalizzato al s	sostegno di uno specifico			
	progetto aziendale – come di seguito esplicitato – riguardante	attività di ricerca clinica,			
	promossa dallo sponsee;				
2.	2. il rapporto di collaborazione che si viene a creare con il p	resente accordo, porta i			
	soggetti contraenti a benefici reciproci secondo le rispettive finalità istituzionali ovver				
	ad un valore positivo di immagine, di qualificazione, cui lo spo	onsor viene associato e di			
	maggior prestigio dello sponsee sul territorio in cui opera;				
3.	3. con deliberazione n del è	stato approvato l'avviso			
	pubblico per la ricerca di soggetti disponibili a finanziare	il "Governo clinico delle			

responsabilità ed il coordinamento del dott. Luigi Sinigaglia Dirigente Medico del Dipartimento di Reumatologia e Scienze Mediche nonché della predetta U.O.C.

4. (il Progetto), proposto dall'U.O.C. Reumatologia DH dell'ASST Pini-Cto, sotto la

urgenze in Reumatologia";

5.	ai sensi della suddetta ricerca è risultata affidataria della sponsorizzazione in oggetto la			
	società, come da verbale redatto in data, approvato			
	con deliberazione n del;			
6.	le Parti riconoscono e convengono che la realizzazione del Progetto dovrà avvenire nel			
	rispetto della normativa e deontologia applicabili, che l'attività in oggetto ha un			
	interesse pubblico e non è in alcun modo funzionale alla promozione di prodotti dello			
	sponsor, né tanto meno lo stesso ha alcun interesse nell'influenzare e/o indurre			
	favorevolmente lo sponsee riguardo alle specialità medicinali da essa commercializzate			
	e che non sussistono conflitti di interesse tra l'attività pubblica e quella privata,			
	derivanti dal presente accordo.			
	TUTTO CIO' PREMESSO			
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE			
Le premesse e l'allegato costituiscono parte integrante del presente accordo.				
OGGETTO DEL CONTRATTO				
	Il presente contratto ha per oggetto il rapporto di collaborazione, sotto forma di			
	sponsorizzazione, intercorrente tra lo sponsee e lo sponsor, a sostegno del Progetto			
	proposto proposto dall'U.O.C. Reumatologia DH dell'ASST Pini-Cto, sotto la responsabilità			
	ed il coordinamento del dott. Luigi Sinigaglia Dirigente Medico del Dipartimento di			
	Reumatologia e Scienze Mediche nonché della predetta U.O.C.			
RESPONSABILITA' DELLO SPONSOR				
3.1	1. Lo sponsor, che investe a beneficio d'immagine attraverso l'associazione del proprio			
	nome al Progetto, si impegna a versare la somma di Euro = oltre IVA,			
	con lo scopo di contribuire alla realizzazione del Progetto stesso attraverso il			
	finanziamento di una borsa di studio biennale a favore di un medico laureato in			
	Medicina e Chirurgia - specializzato in Reumatologia, così come descritto nell'Allegato			

- % alla sottoscrizione del presente accordo

1. Il pagamento avverrà secondo le seguenti modalità:

- %

1.

2.

3.

- %.

3.2. Gli importi saranno versati dallo sponsor dietro presentazione di fattura, mediante bonifico bancario intestato ad CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO

TRAUMATOLOGICO PINI-CTO (ASST PINI-CTO), IBAN IT21S0306909454100000046010, Codice Swift BCI TIT 33XXX, incondizionatamente entro giorni 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura stessa.

Qualora il Progetto venisse concluso anticipatamente o interrotto, lo sponsor rinuncia espressamente al rimborso delle somme sino a quel momento versate e non impegnate.

- 3.3. Ai fini del presente Accordo, lo sponsor dovrà mettere a disposizione dello sponsee adeguati strumenti (riproduzioni fotografiche, file) per la riproduzione esatta del nome, per consentirne la divulgazione tramite le attività e le iniziative connesse al Progetto.
- 3.4. Lo sponsor si impegna ad agire nel rispetto della normativa in materia di uso di marchi e segni distintivi.
- 3.5. Lo sponsor individua, quale Referente per l'iniziativa legata al Progetto, il Sig.

4. RESPONSABILITA' DELLO SPONSEE

- 4.1. Lo sponsee gestirà il Progetto in modo indipendente, nel rispetto dei criteri indicati nel Progetto stesso e nel rispetto della normativa vigente.
- 4.2. Ogni attività inerente al Progetto sarà di esclusiva competenza dello sponsee, senza alcuna partecipazione, informazione o responsabilità dello sponsor.
- 4.3. Lo sponsee assicura che i contenuti del Progetto, il materiale utilizzato e la relativa diffusione non violano in alcun modo diritti di terzi.
- 4.4. Lo sponsee dichiara di disporre di un'efficiente organizzazione e di efficienti mezzi, tali da consentire un altrettanto efficiente svolgimento del Progetto; garantisce altresì di essere dotato di tutte le autorizzazioni ed i nulla osta necessari per il regolare svolgimento del Progetto e che lo stesso sarà condotto da personale idoneo e qualificato.
- 4.5. Lo sponsee è responsabile del contenuto formativo, della qualità scientifica e dell'integrità etica di tutte le attività relative al Progetto, e risponde dell'attendibilità, serietà ed eticità delle informazioni divulgate in esecuzione dello stesso.
- 4.6. Lo sponsee si impegna ad associare il nome distintivo dello sponsor al Progetto, all'atto della divulgazione dei risultati scientifici derivanti dal Progetto, garantendo il rispetto della normativa in materia di tutela di marchi e segni distintivi.
- 4.7. Con la sottoscrizione del presente accordo lo sponsee non si assume l'obbligo di esclusiva nei confronti dello sponsor, limitatamente al Progetto sponsorizzato.

5. PROPRIETA' DEI DATI DEL PROGETTO

- 6.1 Lo sponsee è proprietario esclusivo di tutte le informazioni derivanti dal Progetto, inclusi dati, risultati, scoperte, invenzioni, *know-how* e simili risultanti dal Progetto stesso.
- 6.2 Né il Responsabile di Progetto né lo sponsee, per effetto del presente accordo, trasferiscono allo sponsor alcun diritto di utilizzazione dei risultati del Progetto stesso.
- 6.3 Resta salvo il diritto degli inventori a essere considerati in quanto tali.

6. PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI DEL PROGETTO

- 6.1. Lo sponsee e/o il Responsabile di Progetto sono tenuti a rendere pubblici i risultati del Progetto.
- 6.2. Lo sponsee ed il Responsabile di Progetto garantiscono che non verranno pubblicate informazioni riservate di proprietà dello sponsor.

7. MODIFICHE AL PROGETTO

Eventuali modifiche al Progetto saranno tempestivamente comunicate al Referente del contratto per lo sponsor e non comporteranno modificazioni del finanziamento.

8. DURATA

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione e rimarrà in vigore per tutto il tempo necessario all'espletamento del Progetto, il cui termine è indicativamente previsto entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo e comunque sino alla data di conclusione dei contratti di personale/borse di studio finanziati con i fondi erogati.

9. RISOLUZIONE

L'uso improprio del nome e del logo dello sponsee da parte dello sponsor comporta l'immediata risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

L'uso improprio del nome e del logo dello sponsor da parte dello sponsee o del Responsabile del Progetto comporta l'immediata risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Il mancato o parziale pagamento del corrispettivo è causa di risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione del presente accordo, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei suoi dati personali e dà il proprio esplicito consenso per i fini di cui al presente accordo. Tali dati potranno, altresì, essere comunicati a terzi, qualora la comunicazione sia

necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi, connessi all'esecuzione del presente accordo, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti. Le parti si impegnano, altresì, a trattare i dati personali connessi all'esecuzione del presente contratto conformemente alle prescrizioni del D. Lgs. N. 196/2003, così come modificato dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018, esclusivamente per le finalità di cui all'oggetto del presente contratto.

11. CODICE ETICO

Lo sponsor dichiara di avere adottato un proprio idoneo Modello di Organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni (di seguito per brevità anche il "Decreto"), nonché di rispettare le disposizioni del Decreto stesso e di astenersi dal compiere atti che possano esporre l'altra Parte a responsabilità ai sensi del Decreto, nell'ambito dei rapporti tra le Parti stesse e con i terzi in genere, ivi incluse Pubbliche Amministrazioni e altri enti pubblici, con i quali entri in contatto nell'esecuzione del Servizio. Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e si impegna per sé, per i propri amministratori, sindaci, dipendenti, rappresentanti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del codice civile, al pieno rispetto del D.Lgs. n. 231/01 e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni, attenendosi rigorosamente alle norme contenute nel proprio Codice Etico, che definisce l'insieme dei valori di etica aziendale, e del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, pubblicati dallo sponsor sul sito www. Lo sponsee dichiara di aver adottato un proprio Codice Etico ed un Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ex L. 190/2012, pubblicati istituzionale www.asst-pini-cto.it impegnandosi a rispettarne le regole e i principi in essi espressi.

La violazione del suddetto Codice Etico, del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo o del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ex L. 190/2012 che sia riconducibile alla responsabilità delle Parti o nell'ipotesi di rinvio a giudizio e/o condanna per reati previsti dal D.Lgs 231/01 darà il diritto all'altra Parte di risolvere il presente contratto con effetto immediato ex.art. 1456 c.c. a mezzo di comunicazione scritta da inviarsi tramite raccomandata, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

12. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il presente accordo è disciplinato dalla legge italiana e qualsiasi controversia derivante dalla sua interpretazione, esecuzione e risoluzione sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

13. NORME GENERALI

Qualsiasi volontà di modifica al presente accordo dovrà essere comunicata per iscritto tra le Parti e successivamente ratificata e sottoscritta dalle stesse in altro atto.

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo è stato negoziato in ogni sua parte e che non trovano pertanto applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342, c.c.

14. IMPOSTA DI BOLLO

Il presente accordo è soggetto ad imposta sul bollo ai sensi dell'art. 2, all. A, Tariffa, parte I del DPR 26.10.1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni.

15. SPESE E REGISTRAZIONE

Tutte le spese inerenti il presente accordo per bolli sono a carico dello sponsor. Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 6, 39 e 40 del DPR 131/1986. Le spese di registrazione saranno a carico dello sponsor.

16. CODICE DI COMPORTAMENTO E TRASPARENZA

Lo sponsee dichiara di aver adottato un proprio Codice Etico e un Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ex L. 190/2012 e s.m.i., pubblicati sul sito istituzionale www.asst-pini-cto.it, nella sezione Amministrazione Trasparente, impegnandosi a rispettarne le regole e i principi in essa espressi.

Il presente accordo, in quanto costituisce parte integrante del relativo provvedimento assunto dal Direttore Generale, sarà pubblicato per un periodo di 15 gg sul sito istituzionale nella sezione Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 18 comma 89 della legge regionale 33/2009 e s.m.i.. Inoltre, nel rispetto dell'art. 23, c. 1, lett. d) e c. 2 del D.Lgs. 14/3/2013 N. 33 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", il contenuto del relativo provvedimento adottato dal Direttore Generale sarà pubblicato nella scheda sintetica sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per lo sponsor:

	Data	
Per lo sponsee:		
ASST DI PINI-CTO		
Il Direttore Generale		
Dott. Francesco Laurelli		
	Data	
Il Responsabile di Progetto		
Dott. Luigi Sinigaglia		
	Data	
Allegato 1: Care management : ottimizzazio	ne del PDTA del paziente affetto da Arti	ropatia Psoriasica medianto

l'offerta di servizi e strutture volti a favorire la migliore cura e attenzione al paziente";.